

Estinzione del debito tributario

Niente sequestro per confisca se c'è una rateizzazione regolare

Oltre al pagamento puntuale delle rate occorre che non ci sia il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale

Pagina a cura di
Giulia Pulerà

Il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non potrà più essere disposto se l'interessato ha in corso l'estinzione mediante rateizzazione del debito tributario a condizione che sia in regola con i pagamenti e non vi sia concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.

Sarà tuttavia interessante conoscere quali condizioni reddituali, patrimoniali e finanziarie dell'interessato saranno ritenute idonee dalle Procure per evitare la dispersione della garanzia.

Il regime attuale

Secondo il vigente articolo 12-bis del Dlgs 74/2000, nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti tributari, è sempre ordinata la confisca dei beni in via diretta (che costituiscono il profitto o il prezzo del reato) o, quando essa non è possibile, in via equivalente (beni nella disponibilità del reo) per un valore corrispondente. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario.

Sovente, sin dalla fase delle indagini preliminari, la Procura chiede al Gip il sequestro preventivo di beni e disponibilità varie; così, in caso di futura condanna definitiva, si potrà proce-

dere alla confisca di quei beni senza pericolo di dispersione.

Secondo consolidata giurisprudenza, se l'interessato ha già saldato il debito tributario in via amministrativa, sequestro e confisca non possono essere eseguiti, onde evitare un illegittimo (doppio) arricchimento dell'erario. In caso di sequestro preventivo e di rateazione del debito sul versante tributario, per evitare tale duplicazione, si consente il dissequestro di quanto cautelato pari al valore delle somme di volta in volta versate all'erario.

La nuova norma

Il decreto Sanzioni dà maggiore rilevanza alla rateazione del debito tributario non solo per la parte già corrisposta (come accadeva sinora), ma anche per quella da versare in futuro: il sequestro non potrà essere disposto (per l'intero importo) se il debito tributario sia in corso di

estinzione mediante rateazione, anche a seguito di procedure conciliative o accertamento con adesione, sempre che:

- il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti;
- non ci sia concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto conto della gravità del reato.

Per effetto del favor rei, la norma avrà applicazione immediata (entrata in vigore del Dlgs) e quindi verosimilmente potranno fruirne tutti coloro che hanno in atto un sequestro e in corso la rateazione del debito: potranno chiedere l'immediata revoca della misura, nella sua totalità e non solo per la parte già restituita all'erario.

Dispersione della garanzia

Sarà importante vedere quali accertamenti o allegazioni pretenderanno le Procure affinché

sia soddisfatto l'ulteriore requisito: le condizioni reddituali, patrimoniali e finanziarie dell'interessato dovranno risultare idonee ad evitare il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.

Appare evidente che maggiore sarà l'entità del profitto del reato e più rigorose saranno le condizioni economiche pretese in capo all'indagato.

Niente omesso versamento

Con le ulteriori modifiche contenute dal Dlgs, la regolare rateazione del debito tributario fa venir meno i reati di omesso versamento. Ne consegue che, in futuro, per questi reati il pagamento a rate dell'imposta (non versate nei termini previsti) non consentirà soltanto di evitare il sequestro (come per gli altri reati tributari) ma rappresenterà una modalità per evitare la commissione del reato. ●